



V 2.2, 27.01.2023

Aktenzeichen: oph / BAV-091-00001/00001/00001/00009/00035

# Registrazione dei criteri di accessibilità senza barriere di stazioni ferroviarie e fermate

## Guida

### Indice

<b>1</b>	<b>Direttive federali</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Inserimento dei dati sull'accessibilità senza barriere in DiDok</b> .....	<b>3</b>
2.1	Direttive generali valide per tutte le imprese di TP .....	3
2.1.1	Qual è lo scopo della presente guida? .....	3
2.1.2	Registrazione dei dati .....	3
2.1.3	Osservazioni generali .....	4
2.1.4	Valori da registrare per ogni bordo di fermata .....	4
2.1.5	Servizi igienici, parcheggi, biglietterie, sportelli informazioni .....	4
2.1.6	Fermate provvisorie fino a 12 mesi .....	4
2.2	Gestori delle infrastrutture ferroviarie .....	5
2.2.1	Altezza dei marciapiedi ferroviari da registrare .....	5
2.2.2	Valori di sopraelevazione dei binari ai marciapiedi ferroviari .....	5
2.2.3	Pendenza longitudinale dei marciapiedi ferroviari .....	5
2.2.4	Inclinazione trasversale dei marciapiedi ferroviari .....	5
2.2.5	Soluzioni alternative .....	5
2.2.6	Punti di riferimento .....	5
2.2.7	Accesso a raso senza gradini oppure con rampa e/o ascensore .....	6
2.3	Imprese di trasporto con autobus e filobus .....	6
2.3.1	Si applicano le indicazioni sui singoli campi secondo l'allegato alla presente guida	6
2.3.2	Accesso ai marciapiedi di fermate di autobus e filobus .....	6
2.3.3	Altezze dei marciapiedi da registrare alle fermate di autobus e filobus .....	6

2.3.4	Superficie d'imbarco per sedie a rotelle alle fermate di autobus e filobus .....	6
2.3.5	Fermate multiple per autobus e filobus .....	6
2.3.6	Pendenza longitudinale dei marciapiedi per autobus.....	7
2.4	Imprese di trasporto tranviarie.....	7
2.4.1	Si applicano le indicazioni sui singoli campi secondo l'allegato alla presente guida	7
2.4.2	Accesso ai marciapiedi di fermate di tram.....	7
2.4.3	Altezza dei marciapiedi da registrare alle fermate dei tram .....	7
2.4.4	Zona di marciapiede per la salita di persone in sedia a rotelle alle fermate dei tram .....	7
2.4.5	Fermate doppie per tram .....	8
2.4.6	Fermate combinate per autobus e tram .....	8
2.4.7	Treni nell'area dedicata ai tram .....	8
2.4.8	Pendenza longitudinale dei marciapiedi per tram .....	8
2.5	Imprese di navigazione.....	8
2.6	Imprese di trasporto a fune.....	8

# 1 Direttive federali

La revisione dell'[Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili \(OTDis, RS 151.34\)](#), entrata in vigore il 1° novembre 2020, esige dalle imprese di trasporto concessionarie dei trasporti pubblici la messa a punto di un inventario dell'accessibilità di tutte le fermate TP in Svizzera. Le ITC devono rilevare dati dettagliati sull'accessibilità di tutte le stazioni e di tutte le fermate, aggiornarli periodicamente e metterli a disposizione del pubblico a titolo informativo.

Secondo l'articolo 3a capoverso 2 OTDis, i gestori svizzeri di infrastrutture ferroviarie (GI) facenti parte della rete interoperabile (art. 15a Oferr<sup>1</sup>) devono compilare l'inventario entro 36 mesi dall'entrata in vigore delle STI rivedute, ossia entro il **16 giugno 2022**.

Per tutte le altre imprese del TP il termine scade secondo l'art. 3a cpv. 3 OTDis il **31 dicembre 2023**, corrispondente a quello stabilito dall'articolo 22 capoverso 1 LDis<sup>2</sup> per l'adeguamento di costruzioni, impianti e veicoli esistenti del TP.

Tutte le imprese dei trasporti pubblici verificano costantemente le proprie informazioni presenti nella banca dei dati DiDok e se del caso le aggiornano. Se una fermata non è di proprietà dell'impresa dei trasporti pubblici, i proprietari sono tenuti a informare quest'ultima dei rispettivi adeguamenti (art. 3a cpv. 4 e 5 OTDis).

**Alla registrazione dei dati sull'accessibilità senza barriere (inventario LDis) si applicano le stesse competenze di quella degli altri dati DiDok.** La qualità e l'esattezza delle informazioni rilevate sono, in linea di principio, di responsabilità delle imprese. Se queste non sono proprietarie degli impianti infrastrutturali (in part. fermate di bus e tram), laddove necessario per la registrazione e l'aggiornamento dei dati ci si avvale di quelli del proprietario.

## 2 Inserimento dei dati sull'accessibilità senza barriere in DiDok

### 2.1 Direttive generali valide per tutte le imprese di TP

#### 2.1.1 Qual è lo scopo della presente guida?

Con la presente guida s'intende fornire un ausilio alla registrazione dei criteri di accessibilità senza barriere dell'infrastruttura. Nella sua sezione principale sono contenuti i principi concernenti i dati da registrare. L'allegato (lista Excel) riporta, laddove necessario, una breve descrizione dei singoli campi e il riferimento alla rispettiva direttiva federale. Qualora questa breve descrizione risultasse insufficiente, la guida contiene altresì spiegazioni più ampie. La maggior parte dei criteri da registrare interessano i bordi delle fermate, i dati devono cioè essere rilevati «per ogni bordo di fermata». Nella presente guida per «bordi di fermata» s'intendono le zone delle fermate dove si arrestano i veicoli. Un marciapiede può avere uno o più bordi; il secondo caso si presenta quando a un marciapiede fermano due o più veicoli / treni per il cambio di passeggeri.

#### 2.1.2 Registrazione dei dati

- Tramite l'applicazione web: i dati per l'inventario LDis possono essere inseriti manualmente nell'applicazione web DiDok. Informazioni per l'accesso e un manuale dell'utente sono disponibili sul sito [www.didok.ch](http://www.didok.ch).

---

<sup>1</sup> Ordinanza sulle ferrovie (Oferr; RS 742.141.1)

<sup>2</sup> Legge sui disabili (LDis, RS 151.3)

- Importazione di massa: per fornire e gestire i dati per l'inventario LDis tramite importazione di massa è disponibile un modulo Excel presso l'unità specialistica DiDok.
- Servizio web: è possibile gestire i dati per l'inventario LDis tramite interfaccia web dalle banche dati d'orario delle IT stesse. La specifica delle interfacce è pubblicata sotto [www.didok.ch/ldis](http://www.didok.ch/ldis)<sup>3</sup>.

### 2.1.3 Osservazioni generali

I dati da registrare per l'inventario LDis costituiscono delle informazioni per i viaggiatori e devono pertanto essere rilevati nell'ottica della «clientela». Ciò significa che espressamente non devono essere registrati come valori di pianificazione per i gestori dell'infrastruttura o per le imprese di trasporto.

I testi nei campi a compilazione libera devono essere formulati in maniera comprensibile per i clienti dei TP e redatti in una o – laddove opportuno – più lingue ufficiali. I dati vengono pubblicati 1:1 sulla piattaforma Open Data dei TP svizzeri.

Se si seleziona il valore «in parte», nell'apposito campo a compilazione libera va descritta la situazione.

Ferrovie: i dati da rilevare non contemplano la distinzione tra ferrovie interoperabili e non interoperabili (eccezione: campo per stazione interoperabile).

### 2.1.4 Valori da registrare per ogni bordo di fermata

Nei campi in cui devono essere indicati valori in centimetri o in percentuale, in genere va inserito il rispettivo valore normale ovvero lo standard edilizio. Nel rilevamento in linea di principio non si devono considerare le tolleranze di costruzione.

#### Esempi

- Ferrovia: devono essere valutate le esigenze infrastrutturali per l'accesso a livello: sì / no (nel caso di innalzamenti parziali di marciapiedi o conformità parziali di marciapiedi secondo le DE-Oferr ad art. 34, DE 34, numero 2.1.1.1 bisogna inserire «sì»). Inoltre può essere inserita facoltativamente l'altezza del marciapiede.
- Tram: ad es. altezza del marciapiede 27 cm sul piano del ferro quale altezza normale del marciapiede per l'accesso a livello della rete tranviaria di Berna e di Basilea/Basilea Campagna
- Bus: ad es. altezza del marciapiede 22 cm sul margine della carreggiata per «il bordo speciale per l'accesso a livello a Kassel»

### 2.1.5 Servizi igienici, parcheggi, biglietterie, sportelli informazioni

Il valore standard (di default) in questi campi è impostato su «non disponibile». Se sono presenti servizi igienici, parcheggi, biglietterie o (in rarissimi casi) sportelli informazioni questi devono essere rilevati (obbligatorio per il settore ferroviario, consigliato per gli altri settori poiché si tratta di un'informazione utile).

### 2.1.6 Fermate provvisorie fino a 12 mesi

Il rilevamento alle fermate allestite per un periodo di massimo 12 mesi è facoltativo. Tenere presente che una volta smantellate, i relativi set di dati vanno nuovamente cancellati o corretti.

---

<sup>3</sup> Da aprile 2020 circa

## 2.2 Gestori delle infrastrutture ferroviarie

Se non altrimenti descritto nei paragrafi seguenti relativi al settore ferroviario, si applicano le indicazioni sui singoli campi secondo l'allegato (lista Excel) alla presente guida oppure secondo le informazioni ottenute spostando il mouse nella maschera d'immissione (applicazione web).

### 2.2.1 Altezza dei marciapiedi ferroviari da registrare

Per i marciapiedi con innalzamenti o conformità parziali (DE-Oferr<sup>4</sup> ad art. 34, DE 34, n. 3.1.1.1) quale altezza del marciapiede deve essere indicata la parte più alta del bordo della fermata. Nota: per i marciapiedi con innalzamenti o conformità parziali devono essere realizzati programmi delle linee con prove della fruibilità, che dimostrano che il materiale rotabile impiegato (porte attrezzate per l'accesso in sedia a rotelle) è adatto ai rispettivi innalzamenti o conformità parziali.

### 2.2.2 Valori di sopraelevazione dei binari ai marciapiedi ferroviari

Alle stazioni in curva, in quei settori di marciapiede che soddisfano le esigenze infrastrutturali per l'accesso a livello, i valori di sopraelevazione dei binari nella zona per l'accesso in sedia a rotelle (secondo i programmi delle linee con le prove della fruibilità) devono essere registrati per ogni bordo, in millimetri (cfr. definizione «bordo di fermata» al n. 2.1.1 della presente guida). Nota: a partire da un valore di sopraelevazione >40 mm (applicabile allo scartamento normale e metrico) per alcuni tipi di sedie a rotelle non è possibile garantire l'utilizzo autonomo dell'accesso a livello.

### 2.2.3 Pendenza longitudinale dei marciapiedi ferroviari

I marciapiedi con una pendenza longitudinale >6 per cento (applicabile allo scartamento normale e metrico) non consentono l'utilizzo autonomo dell'accesso a livello. Di conseguenza, in questi casi deve essere registrata la pendenza longitudinale (in %) del marciapiede.

### 2.2.4 Inclinazione trasversale dei marciapiedi ferroviari

Se superiore al 2 per cento, deve essere registrata la inclinazione trasversale (media) del marciapiede (in %). Inclinazione trasversale verso il binario: valore positivo (+); inclinazione trasversale verso il retro del marciapiede: valore negativo (-).

### 2.2.5 Soluzioni alternative

Sono consentite soluzioni alternative ai sensi dell'articolo 12 capoverso 3 LDis se un intervento costruttivo non è realizzabile con un onere proporzionale (art. 11 cpv. 1 LDis). Nei progetti di attuazione LDis dei GI che l'UFT deve autorizzare è definito a quali stazioni al posto di un intervento costruttivo si ricorre a una soluzione alternativa. Secondo l'articolo 3 capoverso 2 OTDis può trattarsi dell'assistenza sul posto da parte del personale dell'impresa. D'intesa e con il consenso dell'UFT, in singoli casi sono possibili altre soluzioni alternative. Il campo dedicato alla descrizione di una soluzione alternativa diversa da quella di cui all'articolo 3 capoverso 2 OTDis è precompilato con «No» e può essere modificato solo se l'UFT ha preventivamente approvato la soluzione derogatoria. Quest'ultima va descritta nel campo a compilazione libera (ad esempio servizio navetta o, in situazioni molto particolari, offerta alternativa di trasporto pubblico).

### 2.2.6 Punti di riferimento

I punti di riferimento servono solo a indicare com'è organizzato il percorso tra gli oggetti, ma non danno alcuna informazione riguardo alla sua lunghezza. Di regola si definisce un punto di riferimento

---

<sup>4</sup> Disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr; RS 742.141.11)

per stazione. Se serve come informazione, possono esserne definiti di più; in genere è il caso delle stazioni più grandi.

### **2.2.7 Accesso a raso senza gradini oppure con rampa e/o ascensore**

Se l'accesso al marciapiede è a raso senza gradini selezionare «Sì» dal menu a tendina. Se vi è una rampa o un ascensore va selezionato rispettivamente «Sì con rampa» o «Sì con ascensore». Se sono disponibili entrambi, selezionare «Sì con rampa» perché secondo le DE-Oferr va realizzata per prima la rampa.

## **2.3 Imprese di trasporto con autobus e filobus**

### **2.3.1 Si applicano le indicazioni sui singoli campi secondo l'allegato alla presente guida**

Se non altrimenti descritto nei paragrafi seguenti relativi al trasporto con autobus e filobus, si applicano le indicazioni sui singoli campi secondo l'allegato (lista Excel) alla presente guida.

### **2.3.2 Accesso ai marciapiedi di fermate di autobus e filobus**

Indicazioni supplementari rilevanti circa l'accesso al marciapiede devono essere inserite come testo libero (art. 10 ORTDis).

Esempi: «si tratta di un marciapiede al livello della sede ferroviaria»; «marciapiede: manto non fissato, accesso tramite banchina».

Nota: se il campo in questione non viene compilato si parte dal presupposto che non vi siano deroghe all'articolo 10 ORTDis.

### **2.3.3 Altezze dei marciapiedi da registrare alle fermate di autobus e filobus**

Per i marciapiedi con innalzamenti parziali quale altezza del marciapiede deve essere registrata la parte più alta del bordo della fermata (superficie d'imbarco per sedie a rotelle, cfr. par. seguente). Nel caso di marciapiedi con innalzamenti parziali i veicoli impiegati (porte attrezzate per l'accesso in sedia a rotelle) devono essere adeguati agli innalzamenti (art. 13 ORTDis). Non è necessario registrare la larghezza dell'intero marciapiede.

### **2.3.4 Superficie d'imbarco per sedie a rotelle alle fermate di autobus e filobus**

Della superficie d'imbarco per sedie a rotelle alle fermate dei trasporti con autobus e filobus devono essere registrate lunghezza (ovvero la direzione longitudinale del marciapiede), larghezza (ovvero la profondità del marciapiede) e altezza (art. 11 ORTDis). In casi eccezionali una superficie d'imbarco per sedie a rotelle può risultare anche da un innalzamento parziale del marciapiede.

Nota: se oltre alle sedie a rotelle con le misure di cui all'articolo 5 capoverso 1 OTDis l'impresa trasporta elettroscooter per disabili, sedie a rotelle con dispositivi elettrici di traino agganciabili e veicoli analoghi (art. 5 cpv. 2 OTDis), in linea di principio è determinante la lunghezza della superficie d'imbarco per sedie a rotelle secondo l'articolo 11 capoverso 3 dell'ORTDIS.

### **2.3.5 Fermate multiple per autobus e filobus**

#### **2.3.5.1 Posizioni di fermata fisse**

I marciapiedi lunghi, con due o più posizioni di fermata adiacenti, ai quali il servizio è esplicitamente programmato, sono registrati come due o più bordi di fermata.

### **2.3.5.2 Fermate multiple per i cambi reciproci**

I marciapiedi lunghi, dove è previsto che si fermino più autobus uno dietro l'altro affinché i passeggeri possano effettuare un reciproco cambio di veicolo, sono registrati come due o più bordi di fermata. Ciò si applica anche se la posizione di fermata dei singoli veicoli (anteriore o posteriore) non è definita.

### **2.3.5.3 Bordi non netti**

I marciapiedi lunghi, dove i veicoli fermano quanto più avanti possibile per dare eventualmente la possibilità di fermata a un altro veicolo affinché i passeggeri possano contemporaneamente effettuare un cambio, sono considerati bordi non netti. Se il veicolo che segue ha necessità di fermarsi una seconda volta (guasto dei segnali, passeggeri in attesa o ipovedenti) nella posizione anteriore va registrato un solo bordo di fermata.

### **2.3.6 Pendenza longitudinale dei marciapiedi per autobus**

I marciapiedi con una pendenza longitudinale >6 per cento non consentono l'utilizzo autonomo dell'accesso a livello. Di conseguenza, in questi casi deve essere registrata la pendenza longitudinale (in %) del marciapiede.

## **2.4 Imprese di trasporto tranviarie**

### **2.4.1 Si applicano le indicazioni sui singoli campi secondo l'allegato alla presente guida**

Se non altrimenti descritto nei paragrafi seguenti relativi al trasporto tranviario, si applicano le indicazioni sui singoli campi secondo l'allegato (lista Excel) alla presente guida.

### **2.4.2 Accesso ai marciapiedi di fermate di tram**

Indicazioni supplementari rilevanti circa l'accesso al marciapiede devono essere inserite come testo libero (DE-Oferr ad art. 34, DE 34, n. 3.1.2).

Esempi: «si tratta di un marciapiede al livello della sede ferroviaria»; «marciapiede: manto non fissato, accesso tramite banchina».

Nota: se il campo in questione non viene compilato si parte dal presupposto che non vi siano deroghe all'articolo DE-Oferr ad art. 34, DE 34, n. 3.1.2.

### **2.4.3 Altezza dei marciapiedi da registrare alle fermate dei tram**

Per i marciapiedi con innalzamenti o conformità parziali secondo le DE-Oferr<sup>5</sup> ad art. 34, DE 34, n. 3.1.1.1, quale altezza del marciapiede deve essere registrata la parte più alta del bordo della fermata (superficie d'imbarco per sedie a rotelle, cfr. n. successivo). Nel caso di marciapiedi con innalzamenti o conformità parziali i veicoli impiegati (porte attrezzate per l'accesso in sedia a rotelle) devono essere adeguati agli innalzamenti o alle conformità parziali.

### **2.4.4 Zona di marciapiede per la salita di persone in sedia a rotelle alle fermate dei tram**

Della superficie d'imbarco per sedie a rotelle alle fermate del trasporto tranviario devono essere registrate lunghezza (ovvero la direzione longitudinale del marciapiede) e larghezza (ovvero la profondità del marciapiede) (DE-Oferr ad art. 34, DE 34, n. 3.1.5.1).

---

<sup>5</sup> Disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr, RS 742.141.11)

Nota: se oltre alle sedie a rotelle con le misure di cui all'articolo 5 capoverso 1 OTDis l'impresa trasporta elettroscooter per disabili, sedie a rotelle con dispositivi elettrici di traino agganciabili e veicoli analoghi (art. 5 cpv. 2 OTDis), in linea di principio è determinante la lunghezza della superficie d'imbarco per sedie a rotelle secondo le DE-Oferr ad art. 34, DE 34, n. 3.1.5.1, penultima sezione.

#### **2.4.5 Fermate doppie per tram**

Nel caso di marciapiedi per i tram dove possono fermare due o più veicoli contemporaneamente deve essere registrato un bordo della fermata per ogni lunghezza del veicolo. Un bordo al quale, ad esempio, possono fermarsi due tram uno dietro l'altro per consentire il cambio ai passeggeri, vale come due bordi.

#### **2.4.6 Fermate combinate per autobus e tram**

Nel caso di marciapiedi per le fermate combinate di autobus e tram dove possono fermare due o più veicoli contemporaneamente deve essere registrato un bordo della fermata per ogni lunghezza del veicolo. Un bordo dove, ad esempio, possono fermare un tram e un autobus uno dietro l'altro per consentire il cambio ai passeggeri, vale come due bordi.

Se allo stesso marciapiede può però fermarsi solo un autobus o un tram, ovvero se due veicoli non si possono fermare contemporaneamente per consentire il cambio ai passeggeri, il bordo vale come uno. In questi casi nel campo a compilazione libera va indicato se l'accesso a livello (divario / differenza di livello tra marciapiede e veicolo secondo i requisiti federali) è disponibile per i tram, gli autobus o eventualmente per entrambi o nessuno dei due mezzi di trasporto.

#### **2.4.7 Treni nell'area dedicata ai tram**

Le fermate di treni che circolano anche come tram devono essere registrate nelle rispettive aree come fermate di tram.

#### **2.4.8 Pendenza longitudinale dei marciapiedi per tram**

I marciapiedi con una pendenza longitudinale >6 per cento non consentono l'utilizzo autonomo dell'accesso a livello. Di conseguenza, in questi casi deve essere registrata la pendenza longitudinale (in %) del marciapiede.

### **2.5 Imprese di navigazione**

Secondo l'articolo 3 LDis, per principio le disposizioni federali esecutive sulla LDis, ovvero quelle dell'ORTDis, entro il 31 dicembre 2023 dovranno essere adempiute sia dai battelli sia dagli impianti infrastrutturali destinati al pubblico (impianti d'approdo) per la navigazione in concessione.

I seguenti campi sull'accessibilità senza barriere di questi impianti d'approdo sono obbligatori:

- «Accesso ai marciapiedi e ai veicoli (nave)»
- «Possibilità d'informazione»
- «Presenza di un sistema di guida tattile?»

La compilazione degli altri campi è facoltativa.

### **2.6 Imprese di trasporto a fune**

Secondo l'articolo 3 LDis, per principio le disposizioni federali esecutive sulla LDis, ovvero quelle dell'ORTDis, entro il 31 dicembre 2023 dovranno essere adempiute anche dalle imprese di trasporto a fune concessionarie con nove o più posti per unità di trasporto.

I seguenti campi sull'accessibilità senza barriere delle stazioni dell'impianto a fune in questione sono obbligatori:

- «Accesso ai marciapiedi e ai veicoli (cabine)»
- «Possibilità d'informazione»
- «Presenza di un sistema di guida tattile?»

La compilazione degli altri campi è facoltativa.